

Pubblicato il 06/12/2021

N.06965 2021 REG.PROV.CAU.
N. 10781/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10781 del 2021, proposto da

Pellegrino Fusco, Mariano Iossa, Anna Quaranta, Federica Guerra, Francesca Russo, Loredana Vampore, Sabrina Sticco, Alfonso Ruggieri, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ambito Territoriale di Napoli, non costituito in giudizio;

nei confronti

Valentina Margiotta, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- Nota prot. n. 17797 del 24-09-2021 dell'ATP di Napoli (Allg.1) con allegato elenco degli esclusi lesiva dell'interesse legittimo di parte ricorrente, nella parte in cui non riconosce alcun valore al titolo abilitante per le classi di concorso sopra specificate, ovvero alla specializzazione per il sostegno ADSS in quanto conseguiti in Romania;
- nonché di ogni altro atto ad esso richiamato, preordinato e connesso ovvero al momento non conosciuto da parte ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che il provvedimento impugnato ha escluso parte ricorrente sulla base di una nota del Ministero che ha dichiarato che tutte le abilitazioni conseguite in Romania non possono essere riconosciute;
- che tale nota non può essere considerato un provvedimento di diniego dell'abilitazione, essendo necessario che l'Amministrazione si pronunci con un provvedimento specifico avendo a riguardo la posizione dei ricorrenti;
- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame, salva verifica della ritualità della notifica al controinteressato

con l'atto introduttivo;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

- accoglie la richiesta misura cautelare;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- compensa le spese della presente fase;
- rinvia al Presidente delle Sez. IV bis, sezione competente in materia di sostegno dal 1° gennaio 2022, per la fissazione del merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO